

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2006
che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol

(2006/C 311/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol ⁽¹⁾ (in seguito denominato «lo statuto»), in particolare l'articolo 44,

vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto l'esame del livello della retribuzione degli agenti dell'Europol effettuato dal consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso dell'esame sopra menzionato il consiglio di amministrazione ha tenuto conto delle variazioni del costo della vita nei Paesi Bassi, nonché delle variazioni degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri.
- (2) Ciò giustifica un aumento retributivo dell'1,6 % per il periodo compreso tra il 1° luglio 2005 e il 1° luglio 2006.
- (3) Spetta al Consiglio, il quale delibera all'unanimità, adeguare le retribuzioni di base e le indennità del personale dell'Europol in base all'esame,

DECIDE:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2005 lo statuto è modificato come segue:

a) la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 45 è sostituita dalla seguente:

	«1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14 913,23										
2	13 391,45										
3	9 191,42	9 428,81	9 666,21	9 921,87	10 177,53	10 445,33	10 711,93	10 993,18	11 276,23	11 574,50	11 869,70
4	8 004,43	8 217,49	8 427,50	8 649,67	8 871,85	9 106,19	9 337,50	9 584,04	9 830,54	10 089,26	10 347,96
5	6 595,30	6 768,77	6 939,20	7 121,82	7 304,44	7 499,22	7 690,96	7 894,88	8 095,75	8 308,79	8 521,85
6	5 651,83	5 800,93	5 950,08	6 108,34	6 263,55	6 427,91	6 592,26	6 765,74	6 939,20	7 121,82	7 304,44
7	4 711,36	4 836,15	4 957,88	5 088,76	5 219,62	5 356,59	5 493,54	5 639,64	5 782,68	5 934,86	6 087,03
8	4 005,27	4 111,79	4 215,26	4 327,88	4 437,43	4 553,10	4 668,75	4 793,55	4 915,28	5 046,15	5 173,96
9	3 530,48	3 624,82	3 719,19	3 816,55	3 913,96	4 017,44	4 120,92	4 230,48	4 337,04	4 452,67	4 565,28
10	3 061,78	3 143,97	3 223,08	3 308,29	3 390,48	3 481,78	3 573,08	3 667,43	3 758,73	3 859,18	3 956,57
11	2 967,44	3 046,57	3 122,64	3 204,83	3 286,99	3 375,25	3 460,48	3 551,78	3 643,09	3 740,50	3 834,81
12	2 355,70	2 419,58	2 480,44	2 544,38	2 608,30	2 678,29	2 748,30	2 821,34	2 891,33	2 967,44	3 043,52
13	2 023,93	2 078,72	2 130,46	2 188,30	2 243,08	2 303,94	2 361,77	2 425,67	2 486,57	2 553,52	2 617,42»

⁽¹⁾ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Atto modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio 2006/519/CE (GU L 203 del 26.7.2006, pag. 10).

⁽²⁾ GU C 80 del 4.4.2006, pag. 10.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- b) all'articolo 59, paragrafo 3, «988,54 EUR» è sostituito da «1 004,36 EUR»;
- c) all'articolo 59, paragrafo 3, «1 977,09 EUR» è sostituito da «2 008,72 EUR»;
- d) all'articolo 60, paragrafo 1, «263,62 EUR» è sostituito da «267,84 EUR»;
- e) nell'appendice 5, articolo 2, paragrafo 1, «275,59 EUR» è sostituito da «280,00 EUR»;
- f) nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, «11 982,34 EUR» è sostituito da «12 174,06 EUR»;
- g) nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, «2 696,03 EUR» è sostituito da «2 739,17 EUR»;
- h) nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 2 «16 176,16 EUR» è sostituito da «16 434,98 EUR»;
- i) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, «1 198,24 EUR» è sostituito da «1 217,41 EUR»;
- j) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, «898,69 EUR» è sostituito da «913,07 EUR»;
- k) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, «599,11 EUR» è sostituito da «608,70 EUR»;
- l) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, «479,29 EUR» è sostituito da «486,96 EUR»;
- m) nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, «1 690,95 EUR» è sostituito da «1 718,01 EUR»;
- n) nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, «2 254,61 EUR» è sostituito da «2 290,68 EUR»;
- o) nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, «2 818,25 EUR» è sostituito da «2 863,34 EUR».

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
L. LUHTANEN